

Allegato n. 5 al verbale CdA n. XXXVII

NOTA AGGIUNTIVA (25.11.2015): IL PRESENTE REGOLAMENTO E' IN FASE DI AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL JOBS ACT E DI QUELLE ANNUNCIATE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015.



**Associazione Culturale e Scientifica
Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in
Territori Instabili . (Alta Scuola)**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI E/O DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell' Associazione Culturale e Scientifica Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili, "Alta Scuola" in data 08.04.2013).

ART. 1 Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato dal Consiglio di Amministrazione dell' "Associazione Culturale e Scientifica Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili .(Alta Scuola)" con Sede Legale in Perugia presso la Regione Umbria, Sede Centrale Operativa ed Amministrativa in Casalina di Deruta (Pg), e Sedi Didattico - Operative nei comuni di Orvieto, Todi e Spoleto (nel seguito semplicemente «Alta Scuola») per:
 - a) l'acquisizione in economia di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e ad altre prestazioni tecniche assimilabili;
 - b) il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma (incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale, incarichi di studio, ricerca, consulenza e di alta specializzazione), a professionisti esterni.

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento:

- a. gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17.5.1999, n. 144;
- b. prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge o per statuto, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- c. la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio di Alta Scuola.

ART. 2 Acquisizione in economia di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

L'acquisizione in economia di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria avviene nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti desumibili dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i. (indicato, di seguito, come Codice) e, in particolare, dell'articolo 125 dello stesso Codice, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché dal Codice Civile e dalle leggi vigenti. La disciplina contenuta nel presente regolamento è finalizzata ad assicurare che l'acquisizione in economia di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria avvenga in termini temporali celeri e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. L'acquisizione deve inoltre rispettare i principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

Per l' acquisizione in economia di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria Alta Scuola si conforma, per quanto possibile, ed utilizza il Regolamento della Regione Umbria approvato con Deliberazione della giunta Regionale n. 849 del 26 luglio 2011 recante "Art. 31, comma 1, l.r. 21 gennaio 2010, n. 3. Disciplina per l'acquisizione in economia di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria della Regione Umbria", in quanto applicabile e pertanto di norma si avvale, per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura, dell'

Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento a soggetti esterni all'amministrazione regionale di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura di importo inferiore a centomila euro, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Serie Generale – n. 44 del 10 ottobre 2012 e delle sue s.m. e i..

Si stabilisce, in ragione dell'organizzazione interna vigente alla data di emanazione del presente regolamento, che le funzioni assegnate nella Disciplina della Regione Umbria sopra richiamata al Dirigente del Servizio sono assunte dal Rappresentante Legale e quelle del Responsabile del Procedimento sono di norma assunte dal Segretario di Alta Scuola.

Della necessità di procedere all'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore a centomila euro, il rappresentante legale informa preventivamente il Consiglio di Amministrazione ai fini di un parere in merito alle modalità e alle procedure da attivare. Dell'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo fino a centomila euro, il rappresentante legale informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione.

ART. 3

Presupposti di legittimità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma

1. Alta Scuola può conferire incarichi di collaborazione autonoma (incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale, incarichi di studio, ricerca, consulenza e di alta specializzazione), con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, purché:
 - a) l'incarico sia finalizzato al conseguimento da parte di Alta Scuola degli scopi statuari e degli obiettivi dei programmi e dei progetti di attività, nonché dei particolari obiettivi previsti da deleghe, convenzioni o contratti stipulati con enti e organismi pubblici o quando sia impossibile provvedere altrimenti per esigenze eccezionali e impreviste, di natura transitoria;
 - b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite ad Alta Scuola dallo Statuto con riferimento ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità di Alta Scuola;
 - c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; compenso che deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta;
 - d) Alta Scuola abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge 133/08, e s.m. e i. , iscritti ai relativi albi professionali ovvero alle relative camere di commercio della loro sede legale e devono produrre, ove previsto, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato i contratti.
4. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.

ART. 4

Affidamento

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma, coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) e contratti di collaborazione coordinata a progetto (Co.Co.Pro.) vengono affidati mediante avviso di selezione comparativa pubblicato sul sito istituzionale di Alta Scuola, contenente la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, i requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione, la durata e le modalità di svolgimento dell'incarico, il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e di quant'altro ritenuto utile, in forma di atto di notorietà, il termine entro il quale inviare la domanda con i relativi allegati e quello entro cui sarà resa nota la conclusione della procedura e i criteri attraverso i quali avverrà la procedura comparativa che oltre alla valutazione dei titoli potrà anche prevedere eventuali colloqui orali. Nell'avviso sarà reso noto anche il nominativo del responsabile del procedimento.

Sono escluse dall'applicazione delle norme sui limiti di spesa le collaborazioni individuate dall'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, relative a progetti di ricerca e innovazione.

ART. 5

Esclusione dal ricorso alle procedure di cui all' Art. 4

1. L'esclusione dal ricorso alle procedure di cui all'articolo 4 del presente regolamento è consentito solo in circostanze particolari, quali:

- a) l'assoluta urgenza non prevedibile e non imputabile ad Alta Scuola, adeguatamente motivata e che richieda prestazioni qualificate o altamente qualificate, comprese prestazioni d'opera intellettuale, per le quali non sia possibile ricorrere a personale interno;
- b) il ricorso a collaborazioni meramente occasionali, anche a titolo gratuito, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese. Le suddette prestazioni non possono comportare carattere di abitualità, coordinazione e continuità, sono espletate senza vincolo di subordinazione o di orario e comportano autonomia organizzativa e operativa del prestatore.

2. La necessità del ricorso alle collaborazioni occasionali di cui alle precedenti lettere a) e b) è stabilita dal legale rappresentante di Alta Scuola su proposta del Segretario. L'incarico è affidato direttamente dal legale rappresentante, ovvero dal suo delegato, dando atto della sussistenza delle condizioni specifiche e peculiari che lo caratterizzano e comunque motivando la scelta del prestatore occasionale. I compensi per tali prestazioni devono essere di modesta entità e comunque non superiori alla soglia di 5.000,00 € per ogni singola prestazione. L'entità economica delle eventuali collaborazioni occasionali di cui trattasi non può superare, per ciascun prestatore, nell'arco di un esercizio finanziario la somma complessiva di euro 15.000,00.

ART. 6

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione autonoma per la stessa attività. Alta Scuola può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e/o l'attività avviati e per ritardi non imputabili al collaboratore, né ad Alta Scuola. E' possibile, inoltre, senza necessità di esperire procedura comparativa, affidare ulteriori attività complementari non separabili dall'incarico principale, senza recare pregiudizio allo svolgimento di quest'ultimo.
2. Il Rappresentante legale ovvero il Segretario provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La modalità di liquidazione del compenso viene determinata di volta in volta, in correlazione al tipo di collaborazione.

ART. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il rappresentante legale ovvero il Segretario informano periodicamente il Consiglio di Amministrazione dell'avvenuto affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a professionisti e sono tenuti a verificare periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati, e riferiscono al Consiglio di Amministrazione.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, su proposta del Segretario, il Consiglio di Amministrazione può far richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può proporre la risoluzione del contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, sempre sentito il Consiglio di Amministrazione, può essere richiesto al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, si può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Consiglio di Amministrazione verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

ART. 9

Pubblicità degli incarichi conferiti

1. Alta Scuola pubblicizza periodicamente sul sito istituzionale l'elenco degli incarichi di collaborazione autonoma di cui all'art 3 del presente Regolamento, con l'indicazione per ciascun incarico, del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del compenso erogato.

ART. 10

Controlli degli incarichi da parte degli organi competenti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa.
2. Sono esclusi dai controlli di cui sopra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incarichi di cui all'Art 5 del presente Regolamento.

ART. 11

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e coperture assicurative

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i responsabili delle strutture in cui operano gli incaricati, sono tenuti ad informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.
2. Alta Scuola non provvede alla copertura assicurativa per danni a terzi (R.C.T.) per tutte le persone non dipendenti di cui la stessa si avvale in relazione alla propria attività, in forma continuativa, saltuaria od occasionale. L'onere della copertura assicurativa infortuni ricade sui singoli prestatori. Alta Scuola provvede esclusivamente alla copertura assicurativa prescritta per legge dei locali della propria Sede Centrale Operativa ed Amministrativa in Casalina di Deruta (Pg), che i soggetti incaricati sono tenuti a frequentare e dove possono eventualmente utilizzare attrezzature di proprietà.

ART. 12

Disposizione transitoria

1. Sono fatti salvi gli incarichi oggetto del presente Regolamento già conferiti alla data di entrata in vigore dello stesso.
3. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale vigente, compresa quella fiscale, previdenziale e assicurativa.

ART. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale di Alta Scuola.